

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA



15946/10

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ad. 26/5/2010
Dott. Antonio Merone -Presidente- R.G.N.
Dott. Giovanni Carleo -Consigliere rel.- 4007/09
Dott. Marcello Iacobellis -Consigliere - Oggetto: opposizione
Dott. Antonino Di Blasi -Consigliere - iscrizione a ruolo
Dott. Antonio Greco -Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

CRON 15946

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

[redacted] elettivamente dom.ti in Roma, via di Santa Costanza 46 presso lo studio dell'avv. Luigi Mancini e rappresentati e difesi dall'avv. Marco Caldarelli di Tivoli ndono giusta mandato speciale a margine del ricorso

ricorrenti

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12

Controricorrente

Nonché

[redacted] in persona del legale rapp.te p.t. in Roma Lungotevere Flaminio 18

intimata

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del del Lazio n. 31/2/08, depositata il 3 aprile 2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;
Lette le conclusioni scritte dell'Avvocatura Generale dello Stato per conto dell'Agenzia delle Entrate, della difesa del e le successive memorie scritte depositate da entrambe le parti; **E' PRESENTE L'AVV CALDARELLI M.**
Uditi il P.G. in persona del dr. Massimo Fedeli ed il difensore dei ricorrenti.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 31/2/08, depositata il 3 aprile 2008, con la quale è stato respinto l'appello degli stessi contribuenti avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma con cui era stato rigettato il ricorso dei contribuenti avverso le iscrizioni a ruolo

risultanti a loro nome a seguito di visura effettuata presso il concessionario del servizio riscossione tributi per la provincia di Roma; ritenuto che l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso mentre [redacted] non si è costituita; ritenuto che i ricorrenti hanno lamentato con l'unica doglianza la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non indicate, in relazione all'art.360 co.1 n.3 per aver la CTR errato quando confermando la sentenza di primo grado ha negato l'impugnabilità dei ruoli non comunicati in difetto di notifica di atti ulteriori;

ritenuto che la relazione di cui all'art. 380 bis cpc – che nella specie concludeva per la infondatezza della doglianza- costituisce una mera proposta di definizione processuale la quale non ha alcuna efficacia vincolante (Cass.18763/07); ritenuto che la censura coglie invece nel segno, alla luce del recente orientamento di questa Corte, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, "ex" art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale (ormai allo stato esclusiva del giudice tributario), comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass.27385/08, cfr in ordine alla sussistenza dell'interesse ad impugnare anche S.U. 11087/10); considerato che assai recentemente è stato statuito che anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass.n.724/2010);

ritenuto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il deposito della relazione ex art.380 bis cpc, con cui il relatore abbia opinato per una delle ipotesi disciplinate all'art.375 cpc, non impedisce alla Corte, una volta che la causa e' stata ritualmente trattata col procedimento camerale, di pronunciare ordinanza per una altra diversa ipotesi prevista dalla stessa disposizione (S.U.n 8999/09); ritenuto alla stregua delle pregresse considerazioni che il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata; ritenuto che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa deve essere rinviata ad altra Sezione.della CTR Lazio, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese ad altra sezione della CTR Lazio.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio il 26.5.2010

Il Presidente
dr. Antonio Merone

M

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE C1
(Cinzia DI PRIMA)

[Handwritten signature]

Depositata in Cancelleria
Oggi, _____



6 LUG. 2010
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
[Handwritten signature]

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA